



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1454

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Luigi Jacobini dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un situazione impeditiva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera Consob n. 10152 del 22 luglio 1996 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Luigi Jacobini, nato a Bari il 4 settembre 1973;

VISTO il provvedimento del 13 dicembre 2019, con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (nel prosieguo "BPB" o anche solo la "Banca"), con sede legale in Bari, e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario", TUB), in ragione delle perdite patrimoniali;

VISTA la nota del 14 settembre 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Luigi Jacobini in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota datata 6 febbraio 2020, notificata al sig. Luigi Jacobini dall'ufficiale giudiziario a mani in data 3 luglio 2020 (prot. OCF n. 28477/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE la nota della Consob del 16 marzo 2020 e le note della Banca d'Italia rispettivamente del 20 marzo e del 17 luglio 2020, con le quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prott. OCF n. 15119/2020, n. 15584/2020 e n. 31559/2020);

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva in quanto il sig. Luigi Jacobini ha svolto funzioni di direzione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2017 e del 2018), avendo egli ricoperto l'incarico di vicedirettore generale dal 9 maggio 2011 all'11 febbraio 2020;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2020 (prot. OCF n. 31456/2020) con cui l'interessato ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;

CONSIDERATE le osservazioni e la documentazione trasmessa dal sig. Luigi Jacobini con la suddetta comunicazione con la quale l'interessato ha rappresentato in particolare:

A) di essere estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca, osservando in particolare che la sottoposizione della BPB alla procedura di amministrazione straordinaria sarebbe avvenuta *«per situazioni di disordine gestionale e non già a causa di dissesto economico, patrimoniale e finanziario: disordine gestionale al quale il dott. Luigi Jacobini è tuttavia affatto estraneo, come dimostra la mancata adozione di qualsivoglia procedimento amministrativo o di altra natura nei suoi confronti»*



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

e che l'interessato non risulterebbe *«imputato in alcun procedimento, né, a maggior ragione, alcuna sentenza – nemmeno provvisoriamente esecutiva – è stata emanata nei suoi confronti»*;

B) che *«la circostanza asseritamente impeditiva della permanenza nell'albo è pervicacemente contestata e risulta attualmente sub iudice»* essendo pendente in Corte di Cassazione giudizio a seguito di impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato dalla Consob nei suoi confronti (delibera n. 20583 del 13 settembre 2018 di applicazione di sanzioni amministrative nei confronti della Banca e dei relativi esponenti aziendali per violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del TUF e delle relative disposizioni di attuazione), che *«appare viziato, ingiusto e illegittimo»* e di cui l'interessato ha trasmesso, in formato di estratto, copia del relativo invio;

RITENUTE le osservazioni e la documentazione trasmesse dall'interessato irrilevanti e/o infondate e pertanto non idonee a dimostrare la mancata sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento e l'estraneità del sig. Luigi Jacobini ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca, in quanto, avuto riguardo all'incarico ricoperto nei due esercizi precedenti il provvedimento del 13 dicembre 2019 e alle motivazioni contenute nel predetto provvedimento con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e 98 del TUB, in ragione delle gravi perdite patrimoniali, risulta che:

- *«[omissis]»*;

CONSIDERATO *[omissis]*;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria funzioni di direzione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Luigi Jacobini a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva accertata;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Luigi Jacobini, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Luigi Jacobini, nato a Bari il 4 settembre 1973 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 17 settembre 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti